

Sentenza Cassazione Lavoro n°68 del 07.01.09 - Contributi anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa

Con sentenza n°68 del 07.01.09, la Cassazione Lavoro ha affermato che il datore di lavoro deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, anche nel caso di mancate prestazioni lavorative per licenziamento illegittimo e fino al momento della reintegrazione del lavoratore oppure della transazione che pone termine al rapporto.